

384851-2

25744
ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI BRINDISI

Nota di Trascrizione per assegnazione di alloggio risultante dall'atto per Notar Ernesto NARCISO di Brindisi in data 16

dicembre 1982, nei termini per la registrazione,

A FAVORE del Sig.

- BRUNETTI Grazia, nata a Brindisi il 29 agosto 1902, domiciliata in Brindisi via Marsica 5, pensionata, Cod. fiscale BRNGRZ02M69B180E

CONTRO

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI per la PROVINCIA DI BRINDISI - I.A.C.P. - con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27.

- L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende alla Sig.ra BRUNETTI Grazia, in appresso più brevemente indicata "parte acquirente", che accetta ed acquista, la piena proprietà del seguente bene immobile:

- appartamento in Brindisi, via Marsica n.5, scala C, piano rialzato, interno 1, uscio a destra di chi sale, composto di tre vani ed accessori;

confinante con via Marsica, con via Liguria, con via Umbria e con vano scala;

riportato nel N.C.E.U. del comune di Brindisi alla Partita N.2232, Foglio 54 N.799, Sub.25 di vani catastali 5, categoria A/4 classe 2, rendita catastale L. 1560, piano rialzato.



Accede all'appartamento e forma parte integrante del presente trasferimento: id. enoispogeeas 787 8012

- quota proporzionale delle parti comuni del fabbricato, in particolare l'area sulla quale il fabbricato insiste, il vano scala ed il lastrico solare.

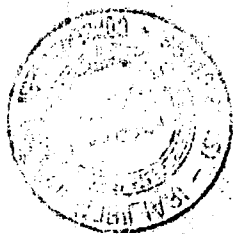
- Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dalla parte acquirente a nessun titolo nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora la parte acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è nulla.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, sia gratuito e sia oneroso, dell'alloggio che non sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.



Repertorio n. 15314

Raccolta n. 6599

C E S S I O N E D I A L L O G G I O dallo:

- ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (I.A.C.P.) della Provincia di Brindisi, con sede in Brindisi alla Via Casimiro n.27, in persona del suo Presidente Sig. NARCISI Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, domiciliato per la carica ove sopra, a quest'atto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto n.3943 del 30 settembre 1982, che in copia certificata conforme al presente atto si allega sotto la lettera "A"; CF.00061820742, alla Sig.ra:

- BRUNETTI Grazia, vedova Taveri, nata a Brindisi il 29 agosto 1902, domiciliata in Brindisi via Marsica 5, pensionata, Cod.fiscale BRNGRZ02M69B180E

P R E M E S S O:

- che la Sig.ra BRUNETTI Grazia, assegnataria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Brindisi, alla via Marsica, lotto 4, scala C, interno 1, composto di tre vani ed accessori, ha chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio predetto;
- che, in accoglimento di tale istanza, l'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi ha dato formale comunicazione del prezzo di cessione dell'alloggio, con lettera raccomandata del 12 maggio 1982, prot.n.4829;
- che, pertanto, a norma dell'art.52 della Legge 5 agosto 1978, n.457, il contratto deve considerarsi stipulato e concluso.

X Brinetti
Michele Brinetti

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende alla Sig.ra BRUNETTI Gra in appresso più brevemente indicata "parte acquirente", cetta ed acquista, la piena proprietà del seguente bene bile:

- appartamento in Brindisi, via Marsica n.5, scala C, rialzato, interno 1,uscio a destra di chi sale, composto tre vani ed accessori;
confinante con via Marsica, con via Liguria, con via Umb con vano scala, come risulta dalla planimetria che, prev sione, approvazione e sottoscrizione delle parti al pre atto si allega sotto la lettera "B";

riportato nel N.C.E.U. del comune di Brindisi alla Pa N.2232, Foglio 54 N.799, Sub.25 di vani catastali 5, c ria A/4 classe 2, rendita catastale L. 1560, piano rialz

Accede all'appartamento e forma parte integrante del te trasferimento:

- quota proporzionale delle parti comuni del fabbrica particolare l'area sulla quale il fabbricato insiste, i scala ed il lastrico solare.

La parte acquirente dichiara di avere perfetta cono dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, porta

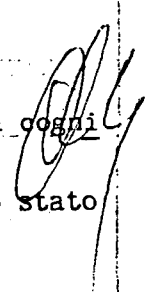


accettare in proprietà l'immobile, come sopra individuato, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'Istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

ART. 2 - La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di lire 3.528.000 (tremilionicinquecentoventotto mila) quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata dall'U.T.E. di Brindisi e dall'applicazione delle riduzioni previste dagli artt. 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513 e 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457; riduzioni che le parti dichiarano essere state calcolate in conformità delle citate norme di legge.

Tale prezzo la parte acquirente ha già versato con vaglia bancario non trasferibile intestato all'istituto venditore, come risulta dalla ricevuta provvisoria n. 102 del 2 settembre 1982, rilasciata dall'istituto stesso che, con il presente atto ne rilascia ampia e definitiva quietanza. Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita alla parte acquirente.

ART. 3 - La parte acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato



Brindisi 1977
Michele Neri



ipotecario dell'alloggio acquistato, e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART. 4 - Per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipula del presente contratto, l'alloggio in questione non potrà essere alienato dalla parte acquirente a nessun titolo né su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora la parte acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi il quale potrà esercitare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, è nulla.

la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 5 - Ai sensi dell'art. 28 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, la parte acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso, nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, sia gratuito e sia oneroso, dell'alloggio che non sia stata preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

ART. 6 - La parte acquirente non potrà conseguire, nè in affitto nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o di altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART. 7 - Verificandosi le condizioni previste dal codice ci

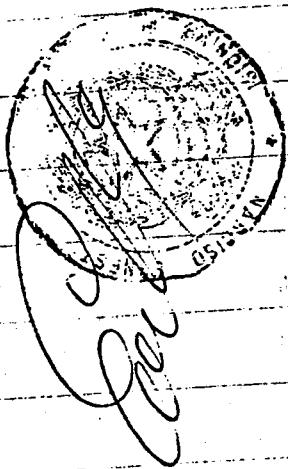


vile, l'Istituto promuoverà la costituzione del condominio.

La parte acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato però formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'istituto venditore, al quale la parte acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione e manutenzione afferenti l'alloggio vendutogli e le parti di uso comune, suscettibili di variazioni annuali.

Saranno, inoltre, a carico della parte acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'istituto per imposte e vrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi per responsabilità civile, per riscaldamento, acqua calda, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonché tutte le spese di ogni genere che gravano o graveranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte. Dette spese verranno ripartite tra gli assegnatari proprietari degli alloggi dello stabile stesso per la parte spettante a ciascun alloggio e versate all'Istituto con pagamento di una quota mensile provvisoria, salvo conpagli



X Benetti Ingegner
Michel Benetti

sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'istituto.

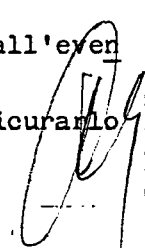
L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata esecuzione delle opere di riparazione e manutenzione agli stabili o agli appartamenti, considerandosi tale responsabilità completamente assunta dagli acquirenti in conformità all'obbligo di provvedere alle riparazioni medesime.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale peraltro designerà, a norma dell'art. 1129 del Codice Civile, l'amministratore.

Da tale data tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente corrisposte dalla parte acquirente.

L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.



ART. 8 - Per quanto non espressamente contenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 513, alla Legge 5 agosto 1978, n. 458 nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica, per quanto compatibili.

ART. 9 - Le spese, imposte e tasse, presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico della parte acquirente.

ART. 10 - Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio in l'Istituto nella propria sede; la parte acquirente nell'ufficio assegnatole, ove l'Istituto potrà comunicare e far notificare ogni atto sia giudiziale, sia extragiudiziale.

ART. 11 - Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Brindisi. Si rinuncia ad ogni iscrizione ipotecaria.

ART. 12 - Le parti invocano l'applicazione dei benefici agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica e dichiarano che il presente trasferimento è soggetto ad I.V.A. e ad I.N.V.I.M.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto.

Il presente atto rimarrà depositato ai rogiti del Conservatore che autenticerà le firme dei contraenti.

Brindisi, 16 dicembre 1982

Brunetti Grazia
Michele Narsisi

REPERTORIO N. 15314

RACCOLTA N. 6599

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto Ernesto NARCISO, Notaio in Brindisi con studio al Corso Umberto 72, iscritto nel ruolo dei distretti notari riuniti di Lecce e Brindisi,

C E R T I F I C O

che, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni delle parti, d'accordo tra loro e col mio consenso, hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto che precede ed a margine del foglio intermedio, i Sig.ri:

- NARCISI Dr. Michele, nato a Brindisi il 13 marzo 1940, nella qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi con sede in Brindisi alla Via Casimiro n. 27, ove domicilia per la carica;

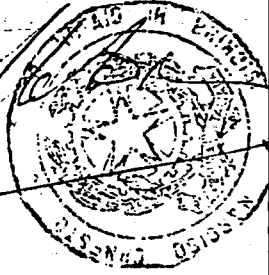
- BRUNETTI Grazia, nata a Brindisi il 29 agosto 1902, domiciliata in Brindisi via Marsica 5, pensionata, - Cod. fiscale BRNGRZ02M69B180E.

Delle cui identità personali io Notaio sono certo.

Le parti hanno chiesto il definitivo deposito, senza possibilità di ritiro, dell'atto tra i miei rogiti.

Brindisi, sedici dicembre millenovecentoottanta

Carlo



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

1174
6599
della raccolta

UFFICIO: Org. Organismi della Provincia di Brindisi

ARGOMENTO: Iscritto al n. 4 dell'O. d. G. 23 SETT. 1982 n. 101

per il Consiglio di Amministrazione I.A.C.P.

RELATORE:

O G G E T T O

COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 6-7-8-9/82 - MANDATO
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO I.A.C.P. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
COMPRAVENDITA RELATIVAMENTE ALLE CESSIONI IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI
DI CUI AI VERBALI NN. 7-8-9/82.=

R E L A Z I O N E

La Commissione Utenza, istituita con deliberazione consiliare n. 3012 del 14/2/1979, rinnovata ed integrata nei suoi componenti con deliberazione n. 3458 dell'11/2/1981, nelle riunioni del 28/6, 14/9, 16/9 e 20/9/1982 ha adottato le decisioni contenute nei verbali indicati in oggetto che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile.

Il Consiglio,

- Udata la relazione del Presidente;
- Viste le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn.6-7-8-9/82;
- Preso atto delle dichiarazioni contrarie all'approvazione delle proposte della Commissione Utenza contenute nel solo verbale numero 6 circa l'assegnazione di un locale ad uso commerciale, espresse dal Consigliere Luigi IAZZI, che integralmente sono riportate al verbale, e della replica alle stesse del Sig. Presidente, anch'essa riportata integralmente al verbale;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- a maggioranza di voti, espressi palesemente, e con il solo voto contrario del Consigliere Luigi Iazzi per i motivi di cui sopra,

D E L I B E R A

Seduta Consiliare

del 30 SET. 1982

DELIBERA N. 3943

SI APPROVA

approva, le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui
li nn. 6-7-8-9/82 che, allegati alla presente deliberazione, n
parte integrante ed inscindibile;

= DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-
gale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di su-
o impedimento, al Vice Presidente di stipulare i contratti not
compravendita relativamente alle cessioni in proprietà degli
cui ai verbali nn. 7-8-9/82.=

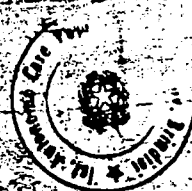
IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Per copia per

Brindisi

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



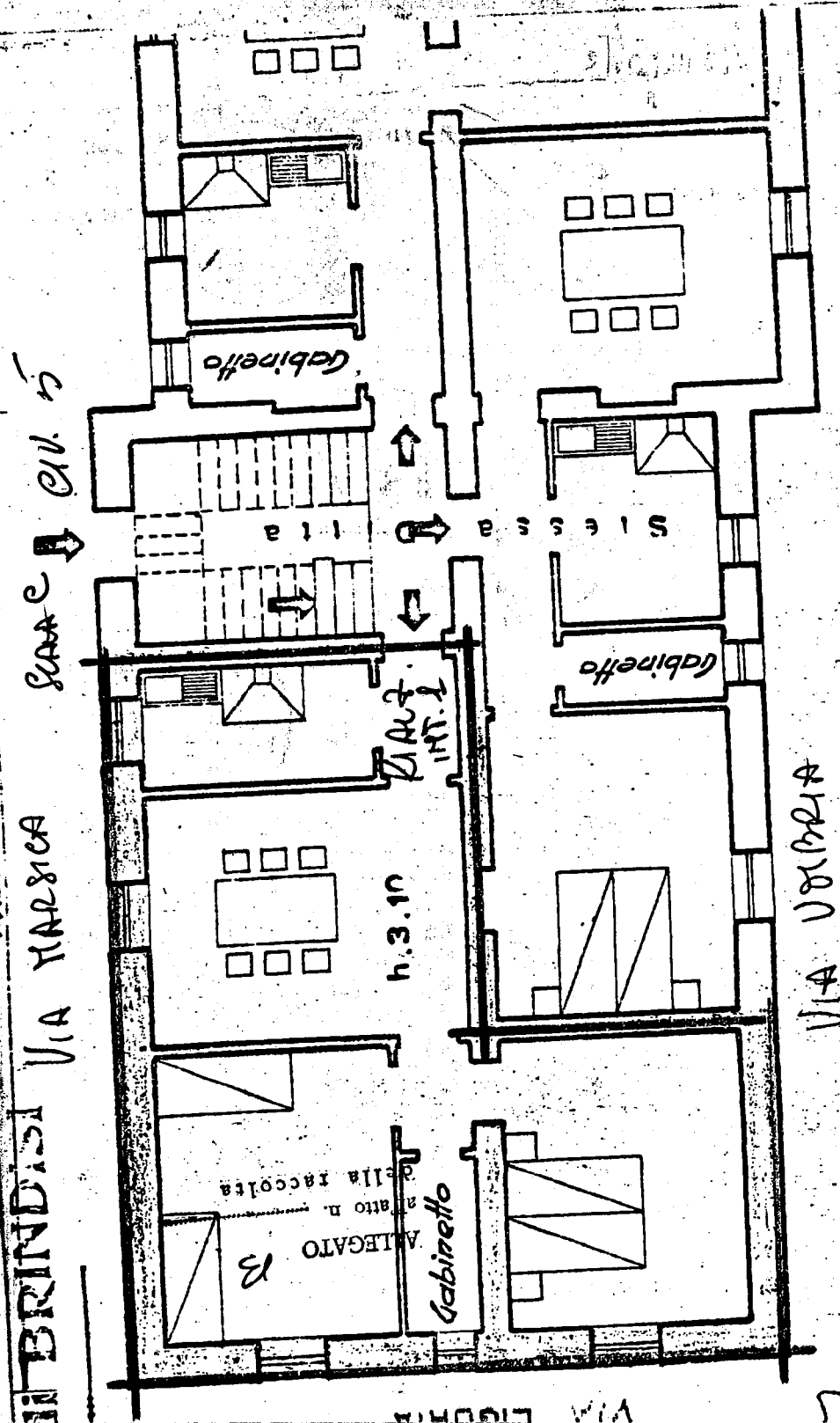
verba-
formano

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni
di cui ai precedenti commi, nonchè delle prescrizioni e condi

pore e l
assenz
ili d
oggi d

ALLEGATO B

all'atto n. _____
della fascella



EL PRESIDENTE
EL COORDINATORE GENERALE
EL COORDINATORE (PUNCO)

ALLEGATO B
della fascella

approva, le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verba
li nn. 6-7-8-9/82 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano
parte integrante ed inscindibile;

La presente copia

for

composta di quattro

fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme.

e si rilascia per uso

spazio importante

[Handwritten signature]



ALCANTU 411

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonché delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dell'Istituto, è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

Per il prezzo pagato di lire 3.528.000 (tre milioni cinquecentoventottomila).

[Handwritten signature]

CONSERVATORIA RR. II. DI BRINDISI

Formalità eseguita il 23 DIC. 1982
al N. 17322 d'ordine ed al N. 16588 particolare
esatte Lire tre mila

[Handwritten "3000 -"]

IL PRIMO DIRIGENTE
CONSERVATORE REGG. AD INTERIM
(Dot. Giuseppe Buzzanga)

